

Ordinanza sul personale federale (OPers)

Modifica del 6 marzo 2009

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 luglio 2001¹ sul personale federale è modificata come segue:

Art. 51a cpv. 4

⁴ Le prestazioni che integrano l'assegno familiare possono essere versate al personale trasferito o in servizio all'estero anche se sussiste un diritto all'assegno familiare all'estero ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 31 ottobre 2007² sugli assegni familiari.

Art. 83 cpv. 2 e 3

² Sono soggetti del tutto o in parte all'adeguamento al potere d'acquisto, per eccesso o per difetto, lo stipendio, le prestazioni che integrano l'assegno familiare di cui all'articolo 51a, l'assegno per il sostegno a congiunti, gli importi forfettari per attività di pubbliche relazioni e le indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità.

³ *Abrogato*

II

La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2009.

6 marzo 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 172.220.111.3

² RS 836.21

